



Bruxelles, 19.11.2014  
COM(2014) 695 final

ANNEX 2

**ALLEGATO**

**della proposta di**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde**

## **ALLEGATO**

**della proposta di**

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde**

**Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde**

- (1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica del Capo Verde e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto (3) del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:
  - a) revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 5 del protocollo;
  - b) decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;
  - c) adeguamento delle disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e delle modalità di applicazione del protocollo e degli allegati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo.
- (2) Nell'ambito della commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, l'Unione:
  - a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;
  - b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
  - c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (3) Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto (1), vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e degli altri dati pertinenti trasmessi alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto (1), lettera a), il Consiglio approva a maggioranza qualificata la posizione da esprimere a nome dell'Unione. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro

venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto dei nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione.